

GARA COLLAUDATORI

CHIARIMENTI N.2 DEL 23/04/2022

DOMANDA

2)

All'art. 7.4 del disciplinare di gara si richiede, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la presenza, *quale progettista, di almeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.* Ebbene si ritiene che tale previsione sia un mero errore materiale in quanto, come giustamente da voi citato, la norma parla di professionista nel ruolo di "progettista". Nel caso in specie, trattandosi di un servizio di collaudo e non di progettazione, l'obbligo del giovane all'interno del raggruppamento decade. D'altronde, il D.M. 263/2016 è testualmente rubricato: *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*

RISPOSTA

2)

la figura del giovane professionista prevista al punto 7.4 del disciplinare come evidenziato nel quesito è da intendersi non obbligatoria così come per la Direzione dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione .